



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

**Art. 3**

*(La Commissione per il Lavoro. Composizione e funzionamento)*

1. L'articolo 25 della Legge 19 settembre 1989 n.95 è così sostituito:

"La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed ha una durata pari a quella della Legislatura.

La Commissione è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è composta:

- da un membro nominato dal Consiglio Grande e Generale;
- da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute;
- da due rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti.

Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti.

Fanno parte della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell'Ufficio del Lavoro e il Collocatore con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica.

In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.

La Commissione è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ad esclusione di coloro che hanno voto consultivo.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente".

**Art. 4**

*(Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione)*

1. E' istituito, presso la Segreteria di Stato per il Lavoro, il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, con lo scopo di coordinare e collegare le politiche dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e dello sviluppo economico, individuando le necessarie e conseguenti modalità operative.

2. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione è composto dal Segretario di Stato per il Lavoro che lo presiede, dal Segretario di Stato per l'Industria, dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, dal Magnifico Rettore dell'Università, dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro, dal Preside della Scuola Secondaria Superiore, da un Preside in rappresentanza della Scuola Media Inferiore, dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, da un rappresentante dei Sindacati dei datori di lavoro e da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

## **Art. 11**

### *(Assunzione in addestramento)*

1. L'assunzione in addestramento è finalizzata, espletato il periodo di prova, all'adattamento delle competenze del lavoratore alla sua prima occupazione, iscritto nelle Liste di Avviamento al Lavoro, alle mansioni assegnate, è a tempo determinato per assunzioni della durata fino a dodici mesi e a tempo indeterminato per periodi superiori.

2. La suddetta assunzione è riservata a giovani di età compresa tra quella di assolvimento dell'obbligo scolastico o formativo ed i 23 anni ed è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro.

3. La durata di tale assunzione non può essere inferiore a tre mesi e superiore ai ventiquattro mesi, è consentita per assunzioni entro la III categoria e può essere prorogata, senza soluzione di continuità, fino al raggiungimento del periodo massimo previsto.

4. Durante il periodo di cui al comma precedente, le imprese possono corrispondere compensi mensili pari a:

- 1° anno pari all'80%;

- 2° anno pari all'85%.

5. Le misure di cui al presente articolo sono concesse una sola volta per lo stesso lavoratore presso la medesima impresa, subordinatamente alla condizione che la stessa abbia mantenuto in servizio, superato il periodo di prova, almeno i due terzi dei lavoratori assunti in addestramento nei dodici mesi precedenti e per fatto non imputabile al lavoratore, mentre per il lavoratore stesso è possibile completare tale rapporto contrattuale una sola volta, le cui attività sono documentate nel libretto personale delle competenze e delle esperienze del lavoratore di cui all'articolo 6.

6. La Commissione per il Lavoro e/o i Contratti Collettivi di lavoro potranno stabilire la durata di tale fattispecie in relazione al settore, alla qualifica ed alla mansione da svolgere unitamente al settore, a qualifiche e mansioni da escludere.

## **Art. 13**

### *(Tirocinio formativo)*

1. Il tirocinio formativo è un dispositivo polivalente di politica attiva del lavoro orientato ad agevolare le scelte professionali dei giovani, a favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e a supportare le attività di ricerca e il mantenimento di adeguate figure professionali con particolare riguardo alle esigenze di innovazione delle imprese.

2. Il tirocinio formativo è uno strumento di formazione teso a coniugare contemporaneamente un'esperienza formativa e professionale guidata e realizzata prevalentemente in ambiente di lavoro. E' rivolto a diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro ed ha una valenza integrativa delle competenze e professionalità di soggetti in uscita da contesti formativi e scolastici.

3. Il tirocinio formativo consiste in insegnamento teorico e pratico stabilito congiuntamente dall'impresa ospitante, dal Centro di Formazione Professionale e/o dall'Università degli Studi di San Marino, che ne attestano il rigore didattico-professionale e scientifico, anche sulla base degli orientamenti del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all'articolo 4 e deve coinvolgere almeno cinque tirocinanti.

4. L'attività di tirocinio formativo può essere svolta presso le imprese di ogni settore ad alto contenuto di innovazione, con più di dieci dipendenti ed attrezzate per compiere tale percorso formativo.

5. La sua durata può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi ed è determinata dal progetto formativo e dalla complessità della figura professionale da formare.

6. Il rapporto di lavoro che si instaura è a tempo determinato per la durata del progetto.

7. Il progetto di tirocinio formativo viene autorizzato mediante la sottoscrizione di un accordo tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali ed i Sindacati dei datori di lavoro e/o l'impresa interessata e dovrà anche indicare il numero minimo di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla conclusione del progetto ed il relativo livello di inquadramento.

8. Il progetto formativo si conclude con il rilascio di un attestato finale da parte del Centro di Formazione Professionale e/o dell'Università degli Studi di San Marino, può essere utilizzato quale arricchimento professionale collegabile ad altri percorsi formativi e sarà documentato nella scheda anagrafico-professionale del lavoratore di cui al comma 4 dell'articolo 6.

9. Il compenso dei tirocinanti, abbattuto del 30%, è rapportato alla tabella retributiva applicata ed è erogato dall'impresa ospitante. Tale compenso è esente dal pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi. Gli oneri assicurativi e previdenziali sono posti per il 50% a carico del Bilancio dello Stato su apposito capitolo dell'Ufficio del Lavoro.

#### Art. 14

##### *(Stages aziendali)*

1. I diplomandi e i laureandi possono effettuare stages aziendali per un periodo non superiore a nove mesi nella stessa impresa, limitatamente ad attività attinenti al corso di studio. Tale esperienza può essere ripetuta al massimo presso due imprese.

2. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, al fine di effettuare le verifiche dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine perentorio di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di inizio, la data di inizio e di fine dello stage aziendale, le generalità dello stagista, nonché l'attività da svolgere e la relativa copertura assicurativa.

3. L'indennizzo, a titolo di borsa di studio, dovrà essere corrispondente almeno al 50% del minimo territoriale del Contratto Collettivo Generale Unico di Lavoro del Settore Industria ed esente da contributi ed imposte.

4. L'attività svolta dallo stagista non costituisce rapporto di lavoro subordinato e sarà documentata nella scheda anagrafico-professionale del lavoratore di cui al comma 4 dell'articolo 6.

5. L'Orientatore effettua scambi continui di informazioni con le imprese relativamente ai nominativi dei diplomandi e i laureandi che potenzialmente potrebbero essere interessati a tale esperienza.

6. La Direzione dell'Ufficio del Lavoro riferisce semestralmente alla Commissione per il Lavoro sull'andamento degli stages aziendali.

7. L'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica è autorizzato a fornire all'Ufficio del Lavoro, ad ogni aggiornamento annuale della sua banca dati, i dati relativi agli studenti.